

Buone prassi per gli adeguati assetti: accesso e mantenimento del credito bancario

Dott. Alessandro Turchi



CONVEGNO NAZIONALE APRI
20 – 21 NOVEMBRE 2025

Indice

Parte 1 – Buona prassi per gli adeguati assetti dalle **Linee Guida EBA**

Parte 2 – Buona prassi per gli adeguati assetti e lo **scaduto bancario superiore a 30 giorni** (La gestione dei cash flow nella relazione con la banca: gli effetti del past due a 30 giorni - Documento CNDCEC – FNC 30 ottobre 2025)

Alcuni documenti di riferimento


- ❖ Banca d'Italia – Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”;
- ❖ Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017;
- ❖ Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, ultimo aggiornamento febbraio 2025
- ❖ Manuale Asset Quality Review, Phase 2 maggio 2023;
- ❖ IFRS 9 – Strumenti finanziari”, pubblicato a luglio 2014. Novità contabile recepita per il tramite del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008;
- ❖ Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (*Guidelines on loan origination and monitoring*), 30 giugno 2021

Linee Guida EBA - Premessa

Obiettivo delle politiche e procedure relative al rischio di credito:

*«promuovere un **approccio proattivo al monitoraggio della qualità creditizia**, individuando **per tempo il credito in via di deterioramento** e gestendo la qualità complessiva del credito e il relativo profilo di rischio del portafoglio, anche attraverso nuove attività di concessione del credito»* (Par. 35).

Linee Guida EBA – Premessa (segue)



Linee Guida EBA – Procedure per la concessione dei prestiti

«Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da **elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:**

- a) *finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;*
- b) *reddito e flusso di cassa;*
- c) *posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;*
- d) *modello di business e, se del caso, struttura aziendale;*
- e) *piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;*
- f) *garanzia reale (per i prestiti garantiti);*
- g) *altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali;*
- h) *documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti)» (Par. 86).*

Linee Guida EBA – Procedure per la concessione dei prestiti

- « 1. *Informazioni sulla finalità del prestito*
- 2. *Se del caso, prova della finalità del prestito*
- 3. *Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile, se del caso*
- 4. ***Relazione/prospetto di anzianità dei crediti***
- 5. ***Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito***
- 6. ***Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa)***
- 7. ***Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali***
- 8. *Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento*
- 9. *Informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso*

Linee Guida EBA – Procedure per la concessione dei prestiti

«...

11. *Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta*
12. *Informazioni sulla garanzia reale, se del caso*
13. *Attestazione della proprietà della garanzia reale, se del caso*
14. *Attestazione del valore della garanzia reale*
15. *Attestazione dell'assicurazione della garanzia reale*
16. *Informazioni sull'esigibilità della garanzia (nel caso di un prestito specializzato, descrizione della struttura e del pacchetto di garanzie reali dell'operazione)*
17. *Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio di credito e garanti, se del caso*
18. *Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)».*

Linee Guida EBA – Metriche per la concessione dei prestiti

«Nell'effettuare la **valutazione del merito creditizio**, gli enti dovrebbero: analizzare la **posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente**; analizzare il **modello di business e la strategia aziendale del cliente**; determinare e valutare il **credit scoring o il rating interno del cliente**, quando possibile, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito; considerare **tutti gli impegni finanziari del cliente**, come le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come **altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale**; se rilevante, valutare la struttura dell'operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale» (Par. 121).

Linee Guida EBA – Metriche per la concessione dei prestiti

«Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente. Tale analisi dovrebbe essere effettuata a livello di cliente; tuttavia, se del caso, gli enti possono anche considerare la possibilità di effettuare questa analisi a livello di portafoglio» (Par. 126).

Linee Guida EBA – Metriche per la concessione dei prestiti

Equity ratio

debt-to-equity ratio

EBITDA

Debt yield

Debito gravato da interessi/EBITDA

Enterprise value

Capitalisation rate

Qualità dell'attivo

Total debt service coverage ratio

(EBITDA/servizio del debito complessivo)

Cash debt coverage ratio

Coverage ratio

Analisi dei **flussi di cassa futuri**

Rendimento delle attività totali

Debt service

Loan to cost (LTC)

Interest coverage ratio

Return on equity ratio (utile al netto di interessi e imposte/media del capitale proprio)

Redditività del capitale investito

Margine di profitto netto

Andamento del fatturato

(All. 3)

Linee Guida EBA – Framework di monitoraggio

“Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero considerare i seguenti segnali di deterioramento della qualità creditizia:

- a) Eventi macroeconomici avversi (tra cui, a titolo esemplificativo, lo sviluppo economico, cambiamenti legislativi e minacce tecnologiche per un settore) che incidono sulla redditività futura di un settore, di un segmento geografico, di un gruppo di clienti o di un singolo cliente aziendale, nonché l’aumento del rischio di disoccupazione per gruppi di individui;
- b) Variazioni sfavorevoli note della **posizione finanziaria** dei mutuatari, come un aumento significativo del **livello di indebitamento** o dei **rapporti di servizio del debito**
- c) Un **calo significativo del fatturato o, in generale, del flusso di cassa ricorrente** (inclusa la perdita di un importante contratto/cliente/affittuario)
- d) Una **significativa riduzione dei margini operativi o dell’utile di esercizio**
- e) **Uno scostamento significativo degli utili effettivi rispetto alle previsioni o un ritardo significativo nel piano aziendale di un progetto o di un investimento**
- f) Variazioni del rischio di credito di un’operazione che comporterebbero termini e condizioni notevolmente diversi se l’operazione fosse nuovamente conclusa o eseguita alla data di riferimento del bilancio (come ad esempio la richiesta di garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo, o una maggiore copertura dei proventi ricorrenti del cliente)
- g) Una significativa diminuzione effettiva o attesa del rating del credito esterno dell’operazione principale o di altri indicatori di mercato esterni del rischio di credito per una particolare operazione o per un’operazione simile con la stessa vita attesa
- h) Cambiamenti nelle condizioni di accesso ai mercati, un peggioramento delle condizioni di finanziamento o riduzioni note del sostegno finanziario fornito da t
- i) Un **rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie terzi al cliente**


Linee Guida EBA – Framework di monitoraggio

- j) Un aumento sostanziale della volatilità economica o di mercato che potrebbe avere un impatto negativo sul cliente
- k) Per le operazioni assistite da garanzie reali, un peggioramento significativo del rapporto tra il loro importo e il valore della garanzia reale a causa di un andamento sfavorevole del valore di quest'ultima, oppure nessuna variazione o un aumento dell'importo in essere dovuto ai termini di pagamento stabiliti (come ad esempio lunghi periodi di tolleranza in relazione al rimborso del capitale, rate flessibili o crescenti, proroga dei termini)
- l) Un aumento significativo del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente o cambiamenti sostanziali del comportamento di pagamento atteso del cliente, ove noti
- m) Un aumento significativo del rischio di credito dovuto a un **aggravarsi delle difficoltà del gruppo al quale il cliente appartiene**, come ad esempio i residenti di una specifica area geografica, **oppure a importanti sviluppi sfavorevoli nell'andamento del settore di attività economica del cliente ovvero ad accresciute difficoltà del gruppo di clienti collegati al quale il cliente appartiene**
- n) Azioni legali note che potrebbero influire sensibilmente sulla posizione finanziaria del cliente
- o) **La consegna tardiva di un certificato di adesione, una richiesta di deroga o una violazione delle clausole restrittive**, almeno per quanto riguarda le clausole finanziarie, se del caso
- p) Migrazioni sfavorevoli del portafoglio creditizio aggregato o di specifici portafogli/segmenti tra classi di rischio/rating del credito interni dell'ente
- q) Un declassamento interno effettivo o atteso del rating del credito/classificazione del rischio di credito per l'operazione o il cliente o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione interna del rischio di credito
- r) Problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell'ente o del cliente
- s) **Un arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito relative al cliente” (Par. 274)**

Flussi di cassa prospettici

- Il primo aspetto sul quale si concentrano gli Orientamenti EBA è rappresentato dalla **capacità attuale e prospettica dell'impresa di adempiere alle obbligazioni** derivanti dal contratto di prestito stipulato con l'istituto bancario → sia in fase di concessione e/o rinnovo degli affidamenti sia durante il monitoraggio del prestito concesso;
- Elemento, invece, **ancillare** nella fase di concessione dei prestiti bancari è rappresentato dalla presenza di una **garanzia reale**;
- «*Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una **stima realistica e sostenibile** del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente*» (§ 120);
- «*gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in **condizioni potenzialmente avverse***» (§ 131);
- nell'ambito del monitoraggio delle esposizioni creditizie concesse alle imprese, gli istituti di credito dovrebbero monitorare e valutare **“in modo continuativo”** (§ 253) la qualità delle esposizioni creditizie;
- nell'ambito della revisione del merito creditizio, gli istituti bancari dovrebbero altresì effettuare delle **“revisioni regolari”** (§ 257) al fine di individuare eventuali cambiamenti nel loro profilo di rischio;
- gli istituti bancari dovrebbero aggiornare **“periodicamente”** (§ 259) le informazioni finanziarie sull'impresa cliente e valutare eventuali nuove informazioni.

Flussi di cassa prospettici (segue)



- «*Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell'analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all'affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti»* (Par. 129).

Past due a 30 giorni e adeguati assetti

- L'importanza del **budget di cassa** (mensile?) all'interno di un adeguato assetto amministrativo e contabile;
- IFRS 9 → **maggiori accantonamenti nel bilancio delle banche** («vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni», Considerando 5.5.11);
- Asset Quality Review (giugno 2018) → *Delinquency (day past due) – Payments on the exposure **are more than 30 days past due***;
- Misure di *forbearance*:
 - *Foreborne performing exposure* (stage 2) → **interruzione del probation period**;
 - *Non performing exposure with forbearance measures* (stage 3) → **Interruzione del cure period**.
- Linee Guida EBA: indicatore di **preallerta in fase di monitoraggio**: arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito (Par. 274, lt. s).

Rilevazione tempestiva della crisi nel CCII

- Art. 3, comma 4, CCII

«Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:*

...

*c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano **scadute da più di sessanta giorni** o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni».*

** «**prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa**».*

GRAZIE

Dott. Alessandro Turchi

CONVEGNO NAZIONALE APRI
20 – 21 NOVEMBRE 2025